



COMUNE DI ONORE

Provincia di Bergamo

Via S. Antonio, 94 - 24020 Onore (BG)

codice fiscale e partita I.V.A. 00636350167

tel. 034671191 - fax 034674456 - www.comune.onore.bg.it - e.mail info@comune.onore.bg.it

Codice Ente: 10153

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 23-08-2014

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TASSA SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Schiavi Angela	P	Schiavi Fabio	P
Diletti Duilio	P	Guerinoni Verusca	A
Schiavi Ingrid	P	Spagna Nicla	P
Savoldelli Ilaria	A	Di Matteo Diego	P
Schiavi Mario Bortolo	P	Savoldelli Sebastian	A
Tomasoni Abramo	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Schiavi Angela in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Signor Salvatore Alletto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile **Sì**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

Il sottoscritto Baronchelli Stefano, nelle sue qualità di responsabile del servizio **Finanziario**, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000, **esperita** l'istruttoria di competenza, **esprime parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Onore 23-08-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Baronchelli Stefano

PARERE: Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria

Il sottoscritto Baronchelli Stefano, nelle sue qualità di responsabile del servizio **Finanziario**, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **esperita** l'istruttoria di competenza, **attesta** la copertura finanziaria sulla presente proposta di deliberazione e che la stessa non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Onore 23-08-2014

Il Responsabile del Servizi Finanziario
f.to Baronchelli Stefano

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dr. Salvatore Alletto, nella sua qualità di segretario comunale, , **esperita** l'istruttoria di competenza, **esprime**, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la seguente valutazione di conformità nei termini che seguono:

"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune".

Onore 23-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Salvatore Alletto

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 19/01/2013.

Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- **istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;**
- **stabilisce che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo all'utilizzatore;**

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 703, della legge 147/2013 fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU istituita con il D.Lgs. 23/2011 e modificata con il D.L. 201/2011;

- i commi da 704 a 727 dell'art. 1 della medesima legge apportano sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 in base al quale i comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della legge 228/2012, che sancisce la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e riserva allo Stato il gettito IMU derivante da tali immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (aliquota non riducibile), sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale sulle altre categorie di immobili;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 707, della legge 147/2013 stabilisce che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni di cui all'art. 13, commi 7 e 10, del D.L. 201/2011;
- l'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 prevede che il comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU alla data del 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla tipologia di immobile;
- l'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 stabilisce che per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, lettera a) del D.L. 16/2014 consente, per l'anno 2014, di superare i predetti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

RICORDATO CHE gli interventi del legislatore in materia di tributi comunali succedutisi dal 2012 ad oggi, nel rispetto dell'autonomia locale?!, ha determinato nelle risorse del nostro Comune una situazione paradossale sotto tutti gli aspetti sino a "premiare" la responsabilizzazione del prelievo fiscale attuato dal nostro Comune sino all'anno 2011 attraverso la messa in campo di tutte le sinergie operanti e presenti sul nostro territorio al fine di contenere i costi sulla gestione ordinaria e straordinaria della spesa pubblica da riversare poi quale premio sulla cittadinanza contenendo il più possibile la pressione fiscale;

CHE dal prospetto in appresso riprodotto con lo scopo di evidenziare i profili di irragionevolezza, indeterminatezza e illogicità attuati dal legislatore centrale, ognuno può trarre le sue conclusioni:

<u>raffronto risorse disponibili nell'anno 2011 con l'anno 2014</u>			
<u>risorse 2011</u>		<u>risorse 2014</u>	
Definizione risorse	importo	Definizione risorse	importo
Trasferimenti Stato (dati desumibili sito FF.LL-Comune di Onore)	€. 216.933,00	Trasferimenti Stato (dati desumibili sito FF.LL-Comune di Onore)	€. 00,00
I.C.I. (aliquota unica 5,5 ⁰⁰)	€. 378.000,00	IMU (riconosciuto importo ICI accertato 2010)	€. 348.000,00
Fondo solidarietà comunale (non istituito)	€. 00,00	Fondo solidarietà comunale	-€. 99.378,00
totale	€. 594.933,00	totale	€. 248.622,00
Minori risorse disponibili 2014 rispetto al 2011 utilizzate per alimentare il bilancio dello Stato o dei Comuni con aliquote ICI superiori al 5,5 ⁰⁰			<u>-€. 346.311,00</u>
<u>Considerazioni generali:</u>			
illogica applicazione spending review sulle spese di competenza/pertinenza dei servizi soggetti a tassa (TARES/servizio idrico integrato: un'economia su tali servizi dovrebbe essere ribaltata sulla rideterminazione delle tariffe/tasse a beneficio del contribuente/utente. Tanto per norma dello Stato: ciò non succede con evidente profilo di illegittimità costituzionale),			
Il nostro Comune sino al 31 dicembre 2013 ha gestito il servizio idrico integrato in economia in convenzione con il Comune di Castione della Presolana: la spending review è stata calcolata e applicata a carico del Comune di Onore anche sulle spese di gestione di competenza del Comune di Castione d.P., che per chiarezza incideva per la quota del 85%: tale abominevole sistema di calcolo si porrà per altri tre anni, con ulteriori danni per il nostro Comune,			
al nostro Comune nel passaggio della nuova norma ICI/IMU non è stato riconosciuto l'importo ICI accertato nell'anno 2011, bensì l'accertato 2010: tale metodo ha comportato una ulteriore minore risorsa di circa €. 30.000,00= annue, consolidata ormai per tutti gli anni,			
l'aver applicato l'ICI nella misura unica massima del 5,5 ⁰⁰ ha comportato per il nostro Comune evidenti minori risorse rispetto a quei Comuni che avevano fissato l'ICI ad aliquote superiori. Di conseguenza sono stati premiati quei Comuni con aliquota ICI più elevata a discapito di quei Comuni, come il nostro, che avevano dato dimostrazione di parsimonia e di essere Comuni virtuosi (basti pensare che se il nostro Comune avesse applicato l'ICI ad aliquota 7 ⁰⁰ oggi avrebbe maggiori risorse			

di €. 150.000,00...e ciò senza gravare sui cittadini, con evidenti vantaggi e la possibilità di applicare sugli stessi minori tasse)

dall'anno 2014 al nostro Comune vengono sottratti ulteriori €. 1.757,00 per delle economie derivanti dalla riforma del nr. dei consiglieri e assessori eleggibili e in carica nel nostro Comune. Ora nel nostro Comune in passato ne Sindaco, ne Assessori , ne consiglieri percepivano indennità di carica/presenza: a fronte di nessuna spesa , ora il nostro Comune si trova addebita dallo Stato una "economia"?! di spesa...

superfluo ogni commento sulla TASI: il nostro Comune si trova costretto a introdurre la TASI sulla prima casa che di fatto si traduce in una reintroduzione sotto mentite spoglie dell'IMU sulla prima casa (...resta viva la speranza che qualche legislatore centrale per folklore elettorale non reintroduca la sua brillante idea di "abolizione"...)

Appare superfluo evidenziare come la politica del legislatore centrale abbia assicurato in questi anni autonomia fiscale, perequazione fiscale fra Enti e soprattutto una equa distribuzione di risorse!

RILEVATO che l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dell'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013 prevede che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda rata IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta;
- il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data odierna;

VALUTATO:

- il gettito IMU dell'anno 2013;
- le modifiche introdotte dalle legge 147/2013 con particolare riferimento all'istituzione della IUC articolata in IMU, TASI e TARI;
- le specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali - quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 296/2006, compete al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

RITENUTO, sulla base della proposta inserita nello schema di bilancio di previsione 2014 di applicare per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato:

- Aliquota ordinaria 10,6 per mille
- Aliquota per aree fabbricabili e fabbricati di categoria catastale D) 9,6 per mille
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,0 per mille per le sole categorie catastali A1, A8, A9
- Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 per le sole categorie catastali A1, A8, A9

VISTO l'art. 1, commi da 669 a 681, della legge 147/2013 che riguardano espressamente il tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'art. 1, commi da 682 a 704, della legge 147/2013 che trattano della regolamentazione TARI e TASI; **CONSIDERATO**:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 676, della legge 147/2013 secondo cui l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, e il comune con propria deliberazione di Consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 che prevede ai fini della determinazione delle aliquote TASI il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, della legge 147/2013 per il quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, non può eccedere l'1 per mille;
- l'art. 1, lettera a), del D.L. 16/2014, convertito con legge 68/2014, che prevede per l'anno 2014, la possibilità di superare i predetti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;
- l'art. 1, lettera b), del D.L. 16/2014, convertito con legge 68/2014, che stabilisce che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 ed è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, precisando che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, che dispone, per il solo anno 2014, che il versamento della prima rata della TASI è effettuato il 16 ottobre, nel caso di mancato invio entro il 23 maggio 2014 delle deliberazioni relative alle aliquote TASI per la pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, in base delle deliberazioni pubblicati sul predetto sito entro il 18 settembre 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal comune alla collettività non coperti da alcun tributo o tariffa, e la cui utilità ricade in modo omogeneo e indistinto su tutta la collettività;

VISTO l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013 che dispone che il Comune deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VALUTATA la proposta inserita nella deliberazione di Giunta comunale di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, formulata in base alle esigenze di bilancio

ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi indivisibili da garantire, in merito all'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (escluso categorie A1/A8/A9) 2.5 per mille
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di categorie A1/A8/A9 1,0 per mille
- Aliquota altri immobili, comprese le aree edificabili 0,0 per mille
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 0,0 per mille;

SPECIFICATO che le aliquote sopra indicate consentiranno la copertura delle spese per i seguenti servizi indivisibili in base agli stanziamenti previsti nella bozza del bilancio di previsione per l'esercizio 2014:

- | | |
|--|-------------|
| • Servizio di polizia locale (servizio 03 01) | € 22.639,00 |
| • Servizio viabilità e circolazione stradale (servizio 08 01) | € 69.550,00 |
| • Servizio illuminazione pubblica (servizio 08 02) | € 57.000,00 |
| • Servizio parchi e tutela ambientale del verde (servizio 09 06) | € 15.500,00 |

VISTO il regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data odierna;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe ed aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data odierna si è provveduto alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili site nel Comune di Onore ai fini dell'imposta municipale propria;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi ;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria (**IMU**) l'applicazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni:
 - Aliquota ordinaria 10,6 (dieci virgola sei) per mille
 - Aliquota per aree fabbricabili e fabbricati di categoria catastale D) 9,6 (nove virgola sei) per mille
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,0 (cinque) per mille per le sole categorie catastali A1, A8, A9
 - Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 per le sole categorie catastali A1, A8, A9 .
3. Di precisare che le aliquote e detrazioni relative all'IMU decorrono dal 1 gennaio 2014.
4. Di stabilire con riferimento alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 le seguenti aliquote:
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (escluso categorie A1/A8/A9) 2.5 per mille
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di categorie A1/A8/A9 1,0 per mille
 - Aliquota altri immobili, comprese le aree edificabili 0,0 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 0,0 per mille;
5. Di precisare che le aliquote relative alla TASI decorrono dal 1 gennaio 2014.
6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - Servizio di polizia locale (servizio 03 01) € 22.639,00
 - Servizio viabilità e circolazione stradale (servizio 08 01) € 69.550,00
 - Servizio illuminazione pubblica (servizio 08 02) € 57.000,00
 - Servizio parchi e tutela ambientale del verde (servizio 09 06) € 15.500,00
7. Di assicurare che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, aumentata complessivamente dello 0,8 per mille come previsto dal D.L. 16/2014 a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.
8. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio della disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 in data odierna; e al Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 in data odierna.

9. Di dare atto che per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili site nel comune di Onore ai fini dell'applicazione dell'IMU si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data odierna.
10. Di delegare il responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
11. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000.
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Schiavi Angela

Il Segretario
F.to Salvatore Alletto

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 27-08-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 27-08-2014 al giorno 21-09-2014.

ONORE, li 27-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvatore Alletto

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

ESECUTIVITA'

Si certifica:

che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capi gruppo consiliari in data 27-08-2014.

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il 27-08-2014, per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 21-09-2014, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Immediatamente eseguibile Sì

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il 27-08-2014,, ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ONORE, li 22-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvatore Alletto